

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ARVEMIDE – Associazione Italiana per la Salvaguardia del Verde Mediterraneo – APS"

Codice fiscale 93562950720 – Versione consolidata, luglio 2026

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione denominata "ARVEMIDE – Associazione Italiana per la Salvaguardia del Verde Mediterraneo – APS", di seguito anche "Associazione".
2. A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo "APS" sono utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bari (BA), in Viale Europa angolo Tangenziale, Zona Industriale – CAP 70132. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e al RUNTS.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Assenza di scopo di lucro e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, partecipazione, inclusione, sostenibilità ambientale e tutela del bene comune.
2. In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) salvaguardare, recuperare, migliorare e valorizzare il verde mediterraneo, la biodiversità, il paesaggio, gli ecosistemi, le risorse naturali e le specie vegetali autoctone;
 - b) promuovere la gestione sostenibile del suolo e dell'acqua, la resilienza climatica, l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'impiego di soluzioni basate sulla natura;
 - c) favorire la trasformazione del verde ornamentale in verde produttivo e commestibile, l'autoproduzione alimentare, gli orti urbani e didattici, le food forest, i frutteti comunitari e le forme di agricoltura rigenerativa;
 - d) promuovere la cittadinanza attiva, il volontariato, l'inclusione sociale, l'educazione ambientale e alimentare e la partecipazione responsabile alla cura dei beni comuni;
 - e) tutelare e diffondere il patrimonio culturale immateriale, etnobotanico, agricolo e agroalimentare mediterraneo, le tradizioni popolari e i saperi connessi alle piante e al paesaggio;
 - f) favorire la ricerca, la formazione, l'innovazione e l'uso responsabile delle tecnologie digitali, dell'intelligenza artificiale e degli strumenti di monitoraggio applicati alla sostenibilità ambientale e alla gestione del verde.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d);
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nei limiti previsti dalla lettera e);
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ai sensi della lettera f);
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi della lettera h);
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi della lettera i);
 - f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi della lettera k);
 - g) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi della lettera l);
 - h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi della lettera u);
 - i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi della lettera v);

j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della lettera z).

Art. 4 – Modalità di attuazione delle attività

1. Nell'ambito delle attività di interesse generale indicate all'articolo precedente, l'Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) promuovere e realizzare, nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente necessarie, interventi di salvaguardia, recupero, cura e valorizzazione di ville storiche, parchi, giardini, alberature, tratti di costa, aree rurali e ambienti naturali mediterranei di pregio;
 - b) realizzare iniziative per la tutela della biodiversità, delle piante autoctone e delle varietà tradizionali, la conservazione e diffusione dei semi, il monitoraggio fitosanitario e la corretta gestione del patrimonio vegetale;
 - c) progettare, realizzare e gestire infrastrutture verdi, orti urbani e didattici, food forest, frutteti comunitari, giardini produttivi, pareti vegetali, rain garden, sistemi idroponici o aeroponici, interventi di fitodepurazione e altre soluzioni basate sulla natura;
 - d) favorire l'autoproduzione alimentare domestica, la riduzione dei consumi idrici, il compostaggio, la fertilità del suolo, l'agricoltura rigenerativa e la resilienza delle comunità in caso di emergenze climatiche o alimentari;
 - e) costituire e coordinare gruppi di volontariato e cittadinanza attiva per il recupero, la cura e la coltivazione di aree abbandonate, degradate o sottoutilizzate, anche mediante accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
 - f) svolgere attività di educazione ambientale e alimentare, corsi, laboratori, seminari, convegni, mostre, pubblicazioni, iniziative editoriali e percorsi scolastici ed extrascolastici, inclusi PCTO e altri percorsi formativi, nel rispetto delle autorizzazioni e degli accreditamenti eventualmente richiesti;
 - g) organizzare passeggiate etnobotaniche, visite guidate, itinerari e iniziative di turismo sociale e culturale, festival, rassegne e manifestazioni dedicate alle tradizioni mediterranee e alla conoscenza del territorio;
 - h) promuovere il patrimonio agroalimentare tradizionale mediterraneo e le produzioni tipiche mediante attività divulgative, culturali ed educative, fiere, mercati contadini, incontri, pubblicazioni e reti di filiera corta, fermo restando che l'eventuale cessione di prodotti avviene esclusivamente nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
 - i) realizzare o sostenere attività di ricerca di particolare interesse sociale, anche in collaborazione con università, enti di ricerca, istituzioni, scuole, imprese e altri enti del Terzo settore, assicurando la diffusione dei risultati secondo la disciplina applicabile;
 - j) promuovere l'impiego responsabile di sensoristica IoT, sistemi GIS, droni, agricoltura di precisione, robotica leggera, piattaforme digitali, applicazioni mobili, realtà aumentata, intelligenza artificiale, machine learning, analisi predittiva e strumenti di citizen science per il monitoraggio ambientale, la gestione sostenibile del verde e la divulgazione;
 - k) realizzare iniziative di beneficenza e di cessione gratuita di alimenti, piante, semi, beni o servizi in favore di persone svantaggiate o di progetti di interesse generale;
 - l) partecipare a bandi e programmi europei, nazionali, regionali e locali e attivare forme di co-programmazione, co-progettazione, convenzionamento, partenariato e collaborazione con enti pubblici e privati.

Art. 5 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalla normativa attuativa vigente.
2. L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nel bilancio, nella relazione di missione o nell'annotazione in calce al rendiconto per cassa, secondo la disciplina applicabile.

Art. 6 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, campagne, eventi o cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità all'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle relative linee guida.

Art. 7 – Associati e ammissione

1. Possono essere associati le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione. Possono inoltre essere ammessi associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo settore ed enti senza scopo di lucro, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora il numero scenda al di sotto di tale minimo, l'Associazione ne dà tempestiva comunicazione al RUNTS e provvede alla reintegrazione entro un anno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L'Associazione non prevede limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. La quota associativa è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non attribuisce diritti di natura patrimoniale.

4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, su domanda scritta dell'interessato o del legale rappresentante dell'ente richiedente. La domanda deve contenere l'impegno a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.

5. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la decisione motivata.

6. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima convocazione utile.

7. La qualità di associato è a tempo indeterminato. Non sono ammesse categorie di associati temporanei; tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

1. Ogni associato ha diritto a un voto. Gli enti associati esercitano i diritti associativi mediante il proprio legale rappresentante o un soggetto da questo delegato.

2. Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alle attività e alle iniziative dell'Associazione;
- b) intervenire e votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista;
- c) eleggere i componenti degli organi associativi e, se maggiorenni, essere eletti negli stessi;
- d) essere informati sull'attività dell'Associazione e concorrere alla definizione dei programmi;
- e) esaminare i libri sociali e i bilanci secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- f) denunciare i fatti ritenuti censurabili nei casi e con le modalità previste dalla legge.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) tenere comportamenti coerenti con le finalità associative e non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- c) contribuire, secondo le proprie possibilità e nel rispetto della libertà personale, alla vita associativa e alla realizzazione delle attività;
- d) versare la quota associativa annuale, qualora deliberata dal Consiglio Direttivo, entro i termini stabiliti.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per morte o estinzione dell'ente associato, recesso, esclusione o morosità, nei casi previsti dal presente articolo.

2. L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso produce effetto alla chiusura dell'esercizio in corso, purché comunicato almeno tre mesi prima, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni già assunte.

3. L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, quando l'associato:

- a) viola gravemente o reiteratamente lo Statuto, i regolamenti o le deliberazioni degli organi associativi;
- b) tiene comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o arreca danni materiali o morali di rilevante gravità;
- c) perde i requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) rimane moroso nel pagamento della quota associativa per due esercizi consecutivi e non regolarizza la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione scritta.

4. Prima della deliberazione di esclusione, gli addebiti devono essere contestati per iscritto all'interessato, al quale è riconosciuto un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni ed essere ascoltato. La decisione è motivata e comunicata per iscritto.

5. Le quote associative e gli altri contributi versati non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati cessati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Volontari e lavoratori

1. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Il volontario è la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spese forfetari. È ammesso il rimborso mediante autocertificazione nei soli casi e nei limiti consentiti dalla legge.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione o con l'ente tramite il quale il volontario svolge la propria attività.
5. L'Associazione iscrive in un apposito registro, tenuto e vidimato secondo la normativa vigente, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e li assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati purché non volontari, esclusivamente quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 11 – Organi associativi e gratuità delle cariche

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) l'Organo di controllo, quando nominato;
 - e) il Revisore legale dei conti o la società di revisione, quando nominati.
2. Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Possono essere riconosciuti compensi all'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale nei casi consentiti dalla legge.
3. L'Associazione può conferire ad associati o titolari di cariche associative incarichi professionali o di lavoro retribuiti, distinti dalle funzioni proprie della carica, soltanto quando necessari alle attività statutarie e nel rispetto degli artt. 8, 16, 17 e 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'incarico deve essere deliberato con motivazione, a condizioni congrue e di mercato, con astensione dell'interessato; qualora riguardi il Presidente o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, delibera l'Assemblea. Il soggetto retribuito non può svolgere contemporaneamente attività di volontariato per l'Associazione.

Art. 12 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto. Ogni associato ha un voto.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo, ai componenti dell'Organo di controllo, al Revisore legale dei conti o ai dipendenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniquale volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
4. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, inviato con mezzi idonei a garantirne la conoscibilità almeno quindici giorni prima della riunione. L'avviso indica data, ora, luogo, ordine del giorno e, se prevista, data della seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno diverso dalla prima.
5. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione in tempo reale, l'esercizio del diritto di voto e la corretta verbalizzazione. È altresì ammesso il voto elettronico o per corrispondenza nei limiti consentiti dalla legge e con modalità idonee a verificare l'identità del votante.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, revoca il Presidente per gravi motivi e, quando previsto, nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio di esercizio e, quando previsto o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sull'esclusione degli associati e sui ricorsi contro il rigetto delle domande di ammissione;
- f) approva gli indirizzi generali, i programmi di attività e gli eventuali regolamenti associativi;
- g) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- h) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- i) delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina i liquidatori e decide sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- j) delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

7. L'Assemblea è ordinaria in tutti i casi diversi da quelli indicati al comma seguente. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

8. L'Assemblea è straordinaria quando delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

9. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati. Per la trasformazione, fusione o scissione si applica il medesimo quorum, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza, da un associato eletto dall'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario verbalizzante. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel relativo libro sociale.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi dell'Assemblea e risponde a quest'ultima del proprio operato.

2. È composto da un numero dispari di componenti, da tre a nove, determinato dall'Assemblea al momento della nomina. I componenti sono eletti dall'Assemblea tra gli associati persone fisiche o tra le persone indicate dagli enti associati; la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e, ove ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere.

5. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea. In particolare:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e predispone i programmi di attività;
- b) delibera sulle domande di ammissione degli associati e propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione;
- c) predispone il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale, curandone il deposito e gli adempimenti conseguenti;
- d) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- e) determina l'importo e le modalità di versamento dell'eventuale quota associativa annuale;
- f) delibera la stipula di convenzioni, contratti, accordi e ogni altro atto inerente alle attività associative;
- g) amministra i beni mobili e immobili e le risorse economiche dell'Associazione;
- h) istituisce e tiene, secondo le competenze previste dalla legge, i libri sociali e il registro dei volontari;
- i) delibera in materia di volontari, rimborsi spese, lavoratori e collaboratori, nel rispetto della normativa vigente;
- j) cura gli adempimenti presso il RUNTS e gli altri uffici competenti;
- k) compie ogni altro atto necessario al perseguimento delle finalità statutarie non riservato all'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa delega tra consiglieri.

8. Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva e la verbalizzazione. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

9. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione mediante cooptazione, con ratifica della prima Assemblea utile. I consiglieri così nominati scadono insieme agli altri

componenti. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

10. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile. Il componente interessato informa tempestivamente il Consiglio Direttivo, si astiene dalla discussione e dalla votazione e non concorre al calcolo della maggioranza deliberativa, ferma restando la sua presenza ai fini del quorum costitutivo.

Art. 14 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di associato o revoca deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, con decisione motivata.

3. In caso di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile e comunque entro trenta giorni.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo.

5. Il Segretario, se nominato, cura la redazione e la conservazione dei verbali e la gestione della corrispondenza e dei libri sociali secondo le deliberazioni degli organi competenti. Il Tesoriere, se nominato, cura la gestione amministrativa e contabile e la tenuta della relativa documentazione. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla stessa persona.

Art. 15 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, nei casi in cui la nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché quando lo ritenga opportuno in relazione alla complessità delle attività o alla rilevanza delle risorse gestite.

2. L'Organo di controllo possiede i requisiti previsti dalla legge, dura in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e svolge le funzioni di vigilanza, monitoraggio e attestazione previste dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative.

3. L'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o quando lo ritenga opportuno. La revisione legale può essere esercitata dall'Organo di controllo soltanto nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

Art. 16 – Patrimonio, divieto di distribuzione e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, fondi e riserve comunque denominati, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

3. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, raccolte fondi, rimborsi derivanti da convenzioni, proventi del cinque per mille, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse consentite e da ogni altra fonte ammessa dalla legge.

Art. 17 – Esercizio sociale, bilancio e trasparenza

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine consentito dalla legge in presenza di particolari esigenze.

3. Il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o, in caso di rendiconto per cassa, in apposita annotazione in calce al rendiconto.

4. Quando obbligatorio o ritenuto opportuno, l'Associazione redige, approva, deposita e pubblica il bilancio sociale secondo la disciplina vigente.

5. L'Associazione adempie agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa applicabile, anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 18 – Libri sociali e diritto di esame

1. L'Associazione tiene, anche con modalità informatiche ove consentito, i seguenti libri e registri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura del medesimo organo;
- f) ogni altro libro, registro o scrittura richiesto dalla legge.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e i bilanci previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'esame è consentito presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni dalla richiesta, in giorni e orari concordati, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e degli eventuali obblighi di segretezza. L'associato può ottenere copie a proprie spese.

Art. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il quorum previsto dal presente Statuto. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, preferibilmente aventi finalità analoghe, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Codice civile, la normativa sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e le altre disposizioni vigenti in materia.

2. Le disposizioni che presuppongono l'iscrizione al RUNTS o l'acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale trovano applicazione a decorrere dalla relativa iscrizione.

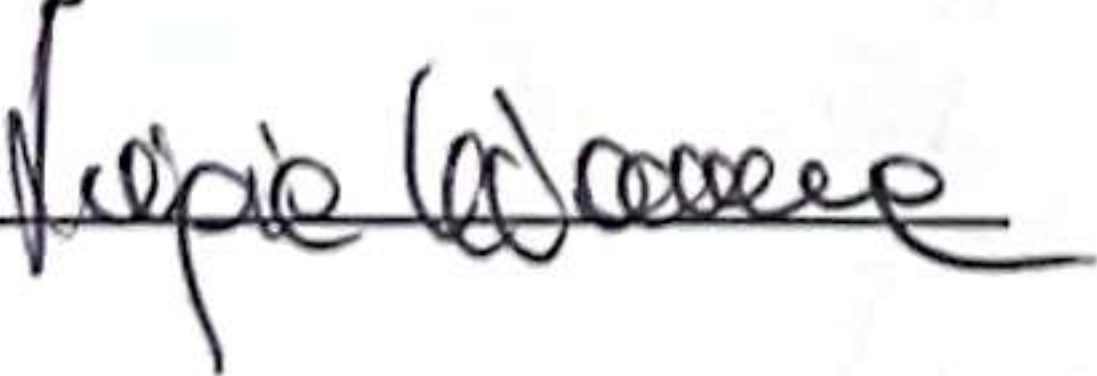
3. Il presente Statuto sostituisce integralmente ogni precedente versione. Gli organi associativi in carica alla data della sua approvazione restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e adeguano il proprio funzionamento alle presenti disposizioni.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli associati in data 13 / 05 / 2026

Il Presidente

Luigia De Vanna

Firma:



Il Segretario verbalizzante

Laura De Santis

Firma:

